



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 15 maggio 2021

L'obbligo di ritenuta non sussiste se il fornitore è iscritto al Registro Imprese

Risposta ad Interpello AE n. 312 del 30 aprile 2021.

Nello specifico una società ha conferito ad un consulente aziendale, munito di partita IVA e titolare di una ditta individuale iscritta al registro delle imprese, un incarico al fine di supportare le strategie commerciali di sviluppo.

La società istante nella soluzione interpretativa proposta *“ritiene che sia corretto applicare sull'imponibile della fattura la ritenuta d'acconto del 20 per cento, in quanto l'oggetto dell'attività svolta dal consulente è il lavoro intellettuale conferito e svolto in qualità di libero professionista con la prevalenza del lavoro sul capitale investito, ancorché tale attività non preveda l'iscrizione ad uno specifico ordine professionale”*.

L'Agenzia ricorda che con legge 14 gennaio 2013, n. 4, *“sono state disciplinate in materia organica le professioni non organizzate in ordini e collegi ovvero senza albo”*.

“La nuova normativa si propone in sostanza di regolamentare l'attività di quei professionisti che non sono inquadrati in ordini o collegi e che svolgono attività spesso molto rilevanti in campo economico, consistenti nella prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo.”

Con riferimento alla modalità di esercizio della professione, il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 4 del 2013 dispone che «La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente».

Nel caso in cui il professionista svolga la propria attività come lavoratore autonomo, il committente della prestazione, in qualità di sostituto d'imposta è tenuto ad applicare

sull'imponibile della fattura la ritenuta d'acconto del 20 per cento ai sensi dell'articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973.

"Qualora invece l'attività sia svolta in forma di impresa (ditta individuale o società), l'importo corrisposto non è assoggettato a ritenuta a titolo d'acconto."

*"Nel caso di specie, tenuto conto che, secondo quanto affermato nell'istanza trattasi di "prestazioni di consulenza aziendale eseguite da un consulente titolare di una ditta individuale iscritta al registro delle imprese con regolare partita iva", il corrispettivo dovuto **non è soggetto a ritenuta**".*

